



**PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA E
PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE
DEGLI ALBI DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA (AN)

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 104 DEL 28.12.2017**



INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto, principi generali e ambito di applicazione
- Art. 2 - Modalità di esecuzione delle acquisizioni
- Art. 3 - Esecuzione in amministrazione diretta
- Art. 4 - Esecuzione mediante procedura negoziata
- Art. 5 - Esecuzione con il sistema misto
- Art. 6 – Responsabile unico del procedimento

TITOLO II - MODALITÀ SVOLGIMENTO PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

- Art. 7 - Procedura per l'affidamento di lavori, servizi e fornitura al di fuori del MEPA o altro Mercato elettronico
- Art. 8 Principio di rotazione
- Art. 9 - Deroghe al principio di rotazione per situazioni particolari o eccezionali
- Art. 10 – Svolgimento delle indagini di mercato
- Art. 11 - Mercato elettronico
- Art. 12 – Disposizioni speciali per i servizi di ingegneria ed architettura
- Art. 13 - Criteri per l'individuazione delle migliori offerte
- Art. 14 - Termini per la presentazione delle offerte

TITOLO III - DISCIPLINA ALBI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

- Art. 15 - Istituzione degli Albi
- Art. 16 - Campo di applicazione
- Art. 17 - Preventiva pubblicazione
- Art. 18 - Requisiti per l'iscrizione agli Albi
- Art. 19 - Presentazione delle domande di iscrizione e adempimenti successivi
- Art. 20 - Cancellazione dagli Albi
- Art. 21 - Procedura per la cancellazione
- Art. 22 – Modalità di Utilizzo dell'elenco
- Art. 23 - Altri Albi
- Art. 24 – Trattamento dei dati personali

TITOLO IV - DISCIPLINA REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA E CONTRATTUALE

- Art. 25 - Determinazione a contrattare e condizioni contrattuali
- Art. 26 - Dichiarazioni e controlli sul possesso dei requisiti.
- Art. 27 - Commissione e seggio di gara
- Art. 28 - Conclusione e forma dei contratti
- Art. 29 - Garanzie

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 30 – Disposizioni speciali per alcune tipologie di servizi.
- Art. 31 - Normativa sulla sicurezza – normativa antimafia - tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 32 - Pubblicità
- Art. 33 - Norme finali



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto, principi generali e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, in applicazione delle norme di cui agli articoli 36, 63 e 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione desumibili dallo stesso d.lgs. n. 50/2016 e da altre disposizioni normative vigenti in materia, nonché delle indicazioni fornite dalla seguenti Linee Guida approvate dall'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione - in attuazione del suddetto d.lgs. n. 50/2016 e loro eventuali modifiche e integrazioni:

- Linee Guida n. 1, adottate con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016, recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”
- Linee Guida n. 2, adottate con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”
- Linee Guida n. 4, adottate con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- Linee guida n. 5, adottate con Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”;

2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi di acquisto in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico..

3. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano agli affidamenti il cui importo non sia superiore ai valori previsti dalla normativa vigente per l'utilizzo della procedura negoziata.

4. I limiti di spesa di cui al comma precedente e agli articoli seguenti si intendono al netto di I.V.A. e di ogni altro onere accessorio.

5. Per l'acquisizione di beni e servizi il Comune di Falconara Marittima dovrà tener conto degli attuali strumenti di acquisto obbligatori messi a disposizione dalle centrali di committenza nazionali e regionali, procedendo secondo il seguente iter :

- Verificare la presenza di accordi quadro e/o convenzioni attive stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23/12/1999, n. 488 e art 1, commi 455 e 456 della L. 296/2006;
- Nel caso siano presenti, aderire a dette convenzioni o accordi quadro ovvero, se l'adesione a detta convenzione o accordo quadro non sia obbligatoria per il Comune, utilizzare i parametri prezzo-qualità di tali convenzioni o accordi quadro, ovvero detti parametri eventualmente modificati secondo le disposizioni di legge, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto degli stessi, anche utilizzando procedure telematiche;
- Qualora non siano presenti convenzioni o accordi quadro attivi, ovvero, qualora consentito dalle norme vigenti, si sia stabilito di procedere autonomamente utilizzando i parametri prezzo-qualità delle convenzioni o accordi quadro attivi, eventualmente modificati secondo le disposizioni di legge, ricorrere agli strumenti di acquisto del mercato elettronico della



pubblica amministrazione – MEPA - nel rispetto dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 ovvero ad altri mercati elettronici istituiti per legge.

E' consentito di non fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione qualora:

- a) non sia presente il prodotto (beni e servizi) nei bandi e nelle iniziative presenti sul MEPA;
- b) quando il bando di riferimento prevede un quantitativo minimo di acquisto superiore all'esigenza dell'Amministrazione.
- c) Per affidamenti di importi inferiori ad € 1.000,00 ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 502 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) o inferiori ad importi che dovessero essere stabiliti da normative successive.

L'eventuale esistenza sul mercato tradizionale di condizioni contrattuali più favorevoli e la parziale difformità del bene presente sul MEPA non possono giustificare il ricorso allo stesso mercato tradizionale in quanto il MEPA offre la possibilità, attraverso lo strumento della Richiesta di Offerta (RDO), di negoziare prezzi e condizioni migliorative o specificare caratteristiche maggiormente dettagliate dei beni e servizi oggetto della fornitura.

6. Nel caso di ricorso al MEPA, l'acquisto deve essere fatto obbligatoriamente utilizzando gli strumenti di acquisto che tale Mercato elettronico mette a disposizione (Ordini diretto di Acquisto – ODA/Richieste di Offerta – RDO/Trattativa Diretta).

7. Nessun intervento può essere artificiosamente frazionato al fine di sottoporlo alla disciplina del presente regolamento o di sottrarlo ai limiti di spesa in esso previsti, ovvero ricondurlo a una disciplina diversa da quella cui deve soggiacere.

Art. 2 - Modalità di esecuzione delle acquisizioni

1. Le acquisizioni di lavori, servizi e forniture possono essere effettuate con i seguenti sistemi:

- a) in amministrazione diretta;
- b) mediante procedura negoziata alla quale invitare più ditte o mediante affidamento diretto nei casi e nei limiti previsti dal presente regolamento;
- c) con sistema misto.

Art. 3 - Esecuzione in amministrazione diretta

1. Sono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta le acquisizioni per le quali non occorre l'opera di alcun imprenditore.

2. Gli interventi sono eseguiti a cura del responsabile del procedimento con il personale dipendente del Comune, o eventualmente assunto dall'Ente, impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso del Comune stesso o appositamente acquistati o noleggiati.

3. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comunque superare i limiti di spesa stabiliti dalla normativa vigente al momento dell'avvio dei lavori.

Art. 4 - Esecuzione mediante procedura negoziata

1. Si procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante il sistema della procedura negoziata entro i limiti di importo stabiliti dalla normativa vigente, nel caso in cui si rende necessario od opportuno l'affidamento a operatori economici. Gli affidatari assumono l'obbligo di provvedere con i propri mezzi all'esecuzione totale o parziale delle prestazioni affidate, nel rispetto delle condizioni stabilite nei capitolati, schemi di contratto, fogli patti e condizioni, ecc..

Art. 5 - Esecuzione con il sistema misto



Sono eseguiti con il sistema misto gli interventi per i quali si rende necessaria l'esecuzione parte in amministrazione diretta e parte mediante l'affidamento a operatori economici nel rispetto delle norme contenute nei precedenti articoli 3 e 4.

Art. 6 – Responsabile unico del procedimento

1. Ogni procedura di affidamento è effettuata nell'ambito degli obiettivi di PEG previsti tramite un Responsabile Unico del Procedimento.

2. Al Responsabile Unico del Procedimento sono demandati, per ogni intervento da eseguirsi, tutte le attività e i compiti descritti dall'art. 31 del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i., nonché nelle linee guida approvate dall'ANAC ai sensi del comma 5 del suindicato art. 31 (linee guida n. 3 adottate con delibera dell'ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 e successive modifiche e aggiornamenti).

TITOLO II - MODALITÀ SVOLGIMENTO PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Art. 7 - Procedura per l'affidamento di lavori, servizi e fornitura al di fuori del MEPA o altro Mercato elettronico

1. L'affidamento di lavori, servizi e forniture può essere effettuato, nel rispetto dei principi richiamati dall'art. 36, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di cui agli articoli 60, 61 e 62 del medesimo d.lgs. 50/2016 (aperta, ristretta o competitiva con negoziazione), come segue:

a) per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, utilizzando a scelta le seguenti modalità:

a.1) mediante affidamento diretto, accompagnato da una dichiarazione rilasciata dal Responsabile Unico del Procedimento attestante la congruità del corrispettivo pattuito con l'operatore economico rispetto ai prezzi di mercato.

Dalla data di entrata in vigore degli Albi degli operatori economici di cui al successivo Titolo III del presente regolamento, l'affidatario è scelto dal Responsabile Unico del Procedimento tra gli operatori iscritti a tali Albi. Fino a quando non verrà costituito l'Albo specifico per quella determinata tipologia di affidamento, l'operatore economico affidatario sarà individuato discrezionalmente dal Responsabile Unico del Procedimento

a.2) mediante affidamento previa richiesta tramite PEC, fax o mail di almeno tre preventivi o offerte a operatori del settore, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

Dalla data di entrata in vigore degli Albi degli operatori economici di cui al successivo Titolo III del presente regolamento, i soggetti a cui richiedere preventivi/offerte dovranno essere individuati dal Responsabile Unico del Procedimento tra gli operatori iscritti a tali Albi. Fino a quando non verrà costituito l'Albo specifico per quella determinata tipologia di affidamento, gli operatori economici a cui chiedere preventivi o presentare offerte potranno essere individuati discrezionalmente dal Responsabile Unico del Procedimento oppure a seguito di indagini di mercato da svolgersi secondo quanto stabilito al successivo art. 10).

Gli affidamenti di cui ai precedenti punti a.1) e a.2) devono avvenire nel rispetto del **principio della rotazione di cui all'art. 36 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;**

b) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 euro e inferiore a € 150.000,00 e per affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno **dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno **cinque** operatori economici, individuati in**



uno degli specifici Albi degli operatori economici di cui al successivo Titolo III del presente regolamento, **nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art.36 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.**, secondo i criteri stabiliti al successivo art. 22). Fino a quando non verrà costituito l'Albo specifico per quella determinata tipologia di affidamento, l'individuazione degli operatori economici da invitare dovrà avvenire secondo le modalità stabilite al successivo art. 10).

c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e inferiore ad € 500.000,00, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno **quindici** operatori economici individuati in uno degli specifici Albi degli operatori economici di cui al successivo Titolo III del presente regolamento, **nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art.36 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.**, secondo i criteri stabiliti al successivo art. 22). Fino a quando non verrà costituito l'Albo specifico per quella determinata tipologia di affidamento, l'individuazione delle ditte da invitare dovrà avvenire secondo le modalità stabilite al successivo art. 10).

d) per i lavori di importo pari o superiore a € 500000,00 e inferiore a € 1.000.000,00, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno **venti** operatori economici, ove esistenti, individuati in uno degli specifici Albi di cui al successivo titolo III, **nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art.36 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.** secondo i criteri stabiliti al successivo art. 22). Fino a quando non verrà costituito l'Albo specifico per quella determinata tipologia di affidamento, l'individuazione delle ditte da invitare dovrà avvenire secondo le modalità stabilite al successivo art. 10).

3. Si può prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi/offerte qualora si renda necessario, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il ricorso ad operatori economici predeterminati per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi ovvero per comprovati motivi di estrema urgenza risultanti da eventi imprevedibili e non imputabili all'Amministrazione.

4. Per affidamenti di importo superiore alle soglie previste dal presente regolamento, si dovrà procedere con le ordinarie modalità di acquisto di beni e servizi e affidamento dei lavori previsti dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 8 Principio di rotazione

1. Nell'individuare i soggetti a cui affidare direttamente un appalto o una concessione nonché da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di forniture di beni, di servizi o di lavori l'Amministrazione applica il principio di rotazione di cui all'articolo 36, comma 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché le eventuali indicazioni fornite dall'ANAC con proprie linee guida.

2. Nel caso di affidamenti effettuati con le modalità di cui al precedente punto a.2) del precedente art. 7, nonché nel caso di procedure negoziate di cui ai punti b), c) e d) del medesimo art. 7, la selezione del contraente uscente tra i soggetti a cui richiedere preventivi di spesa o tra i soggetti da invitare alle procedure negoziate oggetto del presente Regolamento devono essere sorretti da adeguata motivazione che può riguardare anche l'affidabilità, tempestività e professionalità nell'esecuzione della prestazione affidata.

3. In caso di procedura negoziata alla quale prendano parte operatori economici individuati in uno degli Albi degli operatori economici di cui al successivo Titolo III, si applica il principio di rotazione stabilito al successivo art.22.



4. Qualora l'Amministrazione inviti alla consultazione tutti i soggetti iscritti nell'elenco, il principio di rotazione si intende applicato alla singola procedura e, pertanto, in successive consultazioni i soggetti da invitare possono risultare tutti nuovamente consultabili.

Articolo 9 - Deroghe al principio di rotazione per situazioni particolari o eccezionali

1. L'Amministrazione può derogare all'applicazione del principio di rotazione a fronte di:

- a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
- b) servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere per cui le prestazioni debbano essere rese con carattere di urgenza che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
- c) ragioni di urgenza o indifferibilità, legate a situazioni o ad eventi che non permettano l'espletamento di procedure di consultazione e che determinino la necessità di fare ricorso a soggetti di comprovata affidabilità.

Articolo 10 – Svolgimento delle indagini di mercato

1. Fino a quando non vengono costituiti gli albi degli operatori economici di cui al successivo titolo III, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui al precedente art. 7, comma 1, lettere b), c) e d) verranno individuati sulla base di indagini di mercato effettuate tramite la pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "bandi e contratti" o nella sezione dedicata alla C.U.C. – Centrale Unica di Committenza- costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima, nel caso di procedure avviate da quest'ultima Stazione appaltante, per i periodi minimi di seguito specificati:

- a) **per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00**, qualora il RUP intenda individuare gli operatori a cui richiedere preventivi o offerte attraverso indagini mercato, il periodo minimo di pubblicazione non dovrà essere inferiore a **5 giorni naturali e consecutivi**.
- b) **per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00**, il periodo minimo di pubblicazione non dovrà essere inferiore a **15 giorni naturali e consecutivi**, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di sette giorni.
- c) **per affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.**, il periodo minimo di pubblicazione non dovrà essere inferiore a **15 giorni naturali e consecutivi**, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di sette giorni.

2. L'avviso di indagine di mercato dovrà indicare almeno:

- il valore dell'affidamento;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di carattere generale (cause di esclusione) e di idoneità professionale;



- eventuali requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le eventuali capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione,
- l'eventuale numero massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- i criteri di selezione degli operatori economici;
- le modalità per comunicare con la stazione appaltante;
- l'eventuale facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio.

3. L'avviso di indagine di mercato, oltre ad avere lo scopo di conoscere i potenziali concorrenti e gli operatori interessati a partecipare alla procedura di gara, potrà essere preordinato a conoscere l'assetto del mercato, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante.

4. Le indagini di mercato che sono preordinate esclusivamente all'individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata devono essere avviate, nel caso di affidamento di lavori, solo dopo che sia stato approvato il progetto esecutivo, qualora la normativa non preveda la possibilità di avviare la procedura anche con il progetto definitivo, mentre nel caso di affidamento di forniture e servizi, solo dopo che sia stato approvato il capitolato speciale di appalto o lo schema di contratto o qualsiasi altro documento che contenga tutte le condizioni contrattuali.

5. L'avviso di indagine di mercato non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

6. Nel caso in cui l'avviso di indagine di mercato preveda un numero minimo e un numero massimo di operatori economici da invitare tramite sorteggio pubblico si procederà come segue:

- qualora il numero delle manifestazioni di interesse presentate sia inferiore al numero minimo previsto, la C.U.C. o direttamente il Responsabile del Procedimento del Comune, potrà individuare, a suo insindacabile giudizio, ulteriori soggetti da invitare, tra quelli in possesso di adeguati requisiti eventualmente riportati in altri elenchi, tra i quali quelli consultabili sul sito dell'ANAC, fino al raggiungimento del numero minimo previsto;
- qualora il numero di manifestazioni di interesse presentate sia superiore al numero massimo previsto, si procederà al sorteggio pubblico del numero massimo di concorrenti da invitare alla successiva procedura negoziata.

Il sorteggio avverrà con le seguenti modalità: ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a n.***) in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell'Ente. Prima dell'estrazione verrà esposto l'elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nomi delle ditte concorrenti. Seguirà l'estrazione del numero massimo previsto di operatori: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno ammesse alla gara, le altre saranno escluse. Al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi delle ditte escluse, mentre i nomi delle ditte ammesse verranno mantenuti riservati fino all'avvenuta presentazione delle offerte, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016. Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale.

- qualora il numero delle manifestazioni di interesse presentate sia compreso tra il numero minimo e il numero massimo previsti, si procederà ad invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno manifestato l'interesse.

Art. 11 - Mercato elettronico

Per la **fornitura di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.**, nei limiti e in permanenza della sussistenza dell'obbligo di acquisizione attraverso il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero agli altri mercati



elettronici previsti e istituiti nel rispetto della normativa vigente e **per i lavori di manutenzione ordinaria** per i quali vige al momento la facoltà di ricorso a tali mercati, si procede :

a) per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, utilizzando a scelta le seguenti modalità:

- a.1) mediante ODA - Ordine Diretto di Acquisto- se consentito dal mercato elettronico
- a.2) mediante Trattativa Diretta
- a.2) mediante RDO- Richiesta d'Offerta - con l'invito, ove esistenti, ad almeno tre operatori economici;

b) per affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante RDO – Richiesta d'Offerta - con l'invito, ove esistenti, ad almeno cinque operatori economici individuati nello specifico Albo degli operatori economici di cui al successivo Titolo III, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti indicato al successivo art. 22). Fino a quando non verrà costituito detto Albo, l'individuazione degli operatori economici da invitare dovrà avvenire secondo le modalità stabilite al precedente art. 10.

c) per affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria per i quali vige la facoltà del ricorso al MEPA, di importo pari o superiore a € 40.000,00 euro e inferiore a € 150.000,00 mediante RDO – Richiesta d'Offerta - con l'invito, ove esistenti, ad almeno dieci operatori economici individuati in uno degli specifici Albi degli operatori economici di cui al successivo Titolo III, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti indicato al successivo art. 22. Fino a quando non verrà costituito detto Albo, l'individuazione degli operatori economici da invitare dovrà avvenire secondo le modalità stabilite al precedente art. 10.

d) per affidamenti di lavori di manutenzione, per i quali vige la facoltà del ricorso al MEPA, di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e inferiore ad € 500.000,00 mediante RDO – Richiesta d'Offerta - con l'invito, ove esistenti, ad almeno quindici operatori economici individuati in uno degli specifici Albi degli operatori economici di cui al successivo Titolo III, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti indicato al successivo art. 22. Fino a quando non verrà costituito detto Albo, l'individuazione degli operatori economici da invitare dovrà avvenire secondo le modalità stabilite al precedente art. 10.

e) per affidamenti di lavori, per i quali vige la facoltà del ricorso al MEPA, di importo pari o superiore a € 500.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00, mediante RDO – Richiesta d'Offerta - con l'invito, ove esistenti, ad almeno venti operatori economici individuati in uno degli specifici Albi degli operatori economici di cui al successivo Titolo III, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti indicato al successivo art. 22. Fino a quando non verrà costituito detto Albo, l'individuazione degli operatori economici da invitare dovrà avvenire secondo le modalità stabilite al precedente art. 10.

È fatta salva la possibilità di procedere attraverso ODA- ordine diretto di acquisto – o la Trattativa Diretta, qualora si renda necessario, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il ricorso ad operatori economici predeterminati per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi ovvero per comprovati motivi di estrema urgenza risultanti da eventi imprevedibili e non imputabili all'Amministrazione.

2. Il Dirigente/Responsabile del procedimento nell'atto con cui dispone il perfezionamento dell'ordine diretto deve dar conto in modo specifico e puntuale della scelta operata.

3. L'obbligo di utilizzo del mercato elettronico, al momento dell'adozione del presente regolamento, non si applica :



- a) per affidamenti di importo inferiore ad € 1.000,00
- b) agli affidamenti di lavori, in quanto anche per i lavori di manutenzione l'utilizzo del MEPA o di altro mercato elettronico è facoltativo;
- c) alle concessioni di servizi
- d) agli acquisti tramite fondo economale.

Art. 12 – Disposizioni speciali per i servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici

1. L'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, di cui alle Linee Guida n. 1, adottate con Delibera dell'ANAC n. 973 del 14 settembre 2016, e successive modificazioni e integrazioni, viene effettuato con le seguenti modalità:

a) per affidamenti **di importo inferiore a Euro 40.000,00** relativi ad incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché ad incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto delle attività del responsabile unico del procedimento, è consentito l'affidamento diretto ad un unico operatore - ritenuto professionalmente qualificato - previa negoziazione tra operatore economico e RUP, sulla base della specificità del caso e sempre nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, anche attraverso il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero agli altri mercati elettronici previsti e istituiti nel rispetto della normativa vigente. Qualora l'utilizzo di tali mercati sia reso obbligatorio anche per i servizi di ingegneria di architettura ed altri servizi tecnici si dovranno utilizzare le modalità di affidamento di cui al precedente art. 11, lett. a);

b) per affidamenti di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo **pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore a euro 100.000,00** mediante procedura negoziata con lettera di invito trasmessa tramite PEC o fax ad almeno dieci soggetti idonei, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, anche attraverso il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero agli altri mercati elettronici previsti e istituiti nel rispetto della normativa vigente. Qualora l'utilizzo di tali mercati sia reso obbligatorio anche per i servizi di ingegneria di architettura ed altri servizi tecnici si dovranno utilizzare le modalità di affidamento di cui al precedente art. 11, lett. b).

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo **di importo pari o superiore a euro 100.000,00** sono affidati secondo le modalità di cui alla parte II, titolo III e IV del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

3. Per i **servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del precedente comma 1) si applicano le modalità di affidamento di cui ai precedenti articoli 7, 10 e 11 del presente regolamento.**

4. Ai fini del rispetto del criterio di rotazione si applica quanto stabilito al precedente art. 8).

5. I professionisti da invitare alla procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), verranno individuati sulla base di indagini di mercato effettuate tramite la pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Ente e all'Albo Pretorio ovvero tramite l'utilizzo dello specifico Albo degli operatori economici predisposto dalla stazione appaltante.

Art. 13 - Criteri per l'individuazione delle migliori offerte

1. L'individuazione delle migliori offerte avviene utilizzando uno dei seguenti criteri :

- criterio del minor prezzo (prezzo più basso) così determinato:

- a) per i contratti da stipulare a misura: mediante ribasso sull'elenco prezzi proposto o mediante offerta a prezzi unitari;



b) per i contratti da stipulare a corpo: mediante ribasso sull'importo degli interventi o mediante offerta a prezzi unitari;

- criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: in tal caso la richiesta di preventivo/offerta deve indicare anche i criteri di valutazione in ordine decrescente d'importanza.

Il criterio del minor prezzo può essere utilizzato esclusivamente nei casi previsti dall'art. 95, comma 4 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. In tal caso ne deve essere data adeguata motivazione nella determina a contrattare e nell'avviso di indagine di mercato o nella lettera d'invito. Per gli appalti di lavori pubblici l'adeguata motivazione è data dall'approvazione del progetto esecutivo.

2. I criteri di valutazione e ponderazione delle offerte, variabili a seconda della natura del bene o della prestazione richiesta, possono essere:

a) qualità (pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni);

b) possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto;

c) costo di utilizzazione e manutenzione, «avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle

risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione»;

d) compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;

e) organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto;

f) servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;

g) condizioni di consegna o di esecuzione del servizio.

3. Nel caso dell'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa è obbligatorio prevedere nella lettera d'invito la predeterminazione degli elementi variabili, dei criteri motivazionali ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna voce.

Art. 14 - Termini per la presentazione delle offerte

1. I termini per la presentazione delle offerte a seguito di indagini di mercato per affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e inferiore alle soglie per cui è consentito l'utilizzo della procedura negoziata, non dovranno essere inferiori ai seguenti:

- 7 (sette) giorni dalla data di invio tramite PEC o fax della lettera d'invito, nel caso di affidamenti con il criterio del prezzo più basso e senza l'obbligo di sopralluogo, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di 5 (cinque) giorni;

- 10 (dieci) giorni dalla data di invio tramite PEC o fax della lettera d'invito nel caso di affidamenti con il criterio del prezzo più basso con l'obbligo di sopralluogo, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di 7 (sette) giorni;



- 15 (quindici) giorni dalla data di invio tramite PEC o fax della lettera d'invito, nel caso di affidamenti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e senza l'obbligo di sopralluogo, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di 10 (dieci) giorni;
- 20 (venti) giorni dalla data di invio tramite PEC o fax della lettera d'invito, nel caso di affidamenti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con obbligo di sopralluogo, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di 15 (quindici) giorni.

TITOLO III - DISCIPLINA DEGLI ALBI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Art. 15 - Istituzione degli Albi

1. Il presente regolamento disciplina anche l'eventuale istituzione e tenuta degli Albi degli operatori economici per l'affidamento mediante procedura negoziata di lavori, forniture, servizi ed incarichi professionali come di seguito specificati:

- Allegato A1 – Albo operatori economici per lavori di importo inferiore ad € 150.000,00;
- Allegato A2 - Albo operatori economici per lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00;
- Allegato B1 – Albo operatori economici per forniture e servizi
- Allegato C1 – Albo operatori economici per incarichi tecnici.

E' facoltà del Comune istituire uno o più dei suddetti Albi oppure istituirli anche solo per alcune delle categorie e sottocategorie riportate in ciascun Albo.

Nel caso in cui non venga istituito nessuno dei suddetti Albi si applicano comunque le disposizioni previste dai titoli I, II, IV e V del presente regolamento.

L'aggiornamento degli Albi istituiti o parte di essi è effettuata con determinazione del Dirigente del Servizio "Gare e contratti" su proposta scritta del Dirigente del Settore interessato.

3. Gli Albi presentano carattere aperto, pertanto, gli operatori economici (comprendenti sia imprese che liberi professionisti) in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento possono richiedere l'iscrizione in qualsiasi momento. **Si procederà all'aggiornamento degli Albi istituiti o delle parti di essi con cadenza semestrale.**

4. La tenuta, l'aggiornamento e la gestione degli Albi sono affidati al Servizio "Gare e contratti" del Comune di Falconara Marittima.

Art. 16 - Campo di applicazione

1. Gli Albi degli operatori economici, costituiti e gestiti nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti, devono essere utilizzati per l'affidamento a mezzo di procedura negoziata.

2. L'inclusione dell'operatore economico negli Albi non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori, forniture e servizi ed il Comune non è in alcun modo vincolato nei confronti degli operatori economici iscritti.

Art. 17 - Preventiva pubblicazione

1. La formazione degli Albi di cui agli articoli precedenti avviene previa pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio e sul sito del Comune di Falconara Marittima, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", per almeno 30 (trenta) giorni consecutivi, o altre forme di pubblicità.

2. L'avviso e l'eventuale disciplinare devono riportare le seguenti indicazioni:



- modalità per la presentazione delle domande di iscrizione da parte degli interessati;
- le categorie e le fasce di importo in cui l'Amministrazione intende suddividere lo specifico Albo e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.
- i requisiti che i soggetti interessati devono possedere per ottenere l'iscrizione allo specifico albo;
- elenco della eventuale documentazione che deve essere allegata alla domanda a dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti.

3. Lo specifico Albo, una volta divenuto esecutivo il provvedimento dirigenziale di approvazione, viene pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di Falconara Marittima per la durata di 15 giorni, sia in sede di prima istituzione che per i successivi aggiornamenti. Sul sito internet **sarà comunque sempre visibile in un'apposita sezione dedicata.**

4. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.

5. La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di 90 (novanta) giorni dalla ricezione dell'istanza.

Art. 18 - Requisiti per l'iscrizione agli Albi

1. Gli operatori economici che richiedono l'iscrizione ad uno specifico Albo devono essere in possesso dei requisiti generali e professionali previsti dalla normativa vigente per la stipula dei contratti con la Pubblica Amministrazione, che saranno riportati nell'avviso pubblico per la costituzione dell'Albo e sui modelli per l'iscrizione disponibili sul sito internet del Comune.

2. Trattandosi di Albi dai quali è possibile individuare gli operatori economici da invitare ad una RDO o a cui affidare mediante Ordine Diretto o Trattativa su MEPA, al momento della richiesta dovrà anche essere indicata l'eventuale iscrizione al MEPA per la categoria per cui si chiede l'iscrizione allo specifico Albo.

3. Al fine di essere iscritti **agli Albi dei lavori** verranno richieste le qualificazioni previste dalla normativa vigente. L'importo dei lavori per cui si è qualificati e per il quale si verrà iscritti dovrà essere indicato al momento della richiesta di iscrizione all'Albo, prendendo a riferimento, per importi di lavori per i quali non è richiesto l'obbligo dell'Attestazione SOA, il quinquennio precedente alla data di presentazione della richiesta al Protocollo .

4. Al fine di essere **iscritti all'Albo per le categorie relative a forniture e servizi** verranno richiesti i seguenti requisiti di qualificazione:

- a) **per importi inferiori ad € 40.000,00** per i soggetti per cui è previsto l'obbligo, iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per servizi o forniture analoghi a quelli relativi alla categoria per cui si chiede l'iscrizione o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. Al cittadino di altro Stato



membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

- b) **per importi pari o superiori a € 40.000,00 e inferiori ad € 100.000,00 Euro** oltre all'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato di cui al precedente punto a), anche di avere svolto regolarmente a favore di Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett.a) del d.lgs. 50/2016, nei cinque anni antecedenti la data di presentazione al Protocollo del Comune della richiesta di iscrizione all'Albo, servizi o forniture analoghi a quelli previsti nella categoria per la quale si chiede l'iscrizione, per un importo complessivo al netto dell'Iva pari o superiore a € 70.000,00;
- c) **per importi pari o superiori a € 100.000,00 Euro fino alla soglia comunitaria:** oltre all'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato di cui al precedente punto a), anche di avere svolto regolarmente a favore di Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett.a) del d.lgs. 50/2016, nei cinque anni antecedenti la data di presentazione al Protocollo del Comune della richiesta di iscrizione all'Albo, servizi o forniture analoghi a quelli previsti nella categoria per la quale si chiede l'iscrizione, per un importo complessivo al netto dell'Iva pari o superiore a € 150.000,00;

5. Al fine di essere iscritti **all'Albo per le categorie relative ai servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici** verranno altresì richiesti i seguenti requisiti di qualificazione:

- a) **per importi inferiori a € 40.000,00** iscrizione al relativo Albo Professionale;
- b) a) **per importi pari e superiori a € 40.000,00 e fino a 100.000,00 Euro:** oltre all'iscrizione al relativo Albo Professionale, aver svolto regolarmente a favore di Enti pubblici o soggetti privati, nei tre anni precedenti la data di presentazione al Protocollo del Comune della richiesta di iscrizione all'Albo, incarichi professionali aventi ad oggetto prestazioni ricomprese tra quelle della categoria per cui si chiede l'iscrizione per un importo pari o superiore ad € 70.000,00;
- c) per tutti i servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comma 1, dell'art. 12 del presente regolamento di **importo pari o superiore a € 100.000,00 e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., alla soglia comunitaria:** oltre all'iscrizione al relativo Albo Professionale, aver svolto regolarmente a favore di Enti pubblici o soggetti privati, nei tre anni precedenti la data di presentazione al Protocollo del Comune della richiesta di iscrizione all'Albo, incarichi professionali aventi ad oggetto prestazioni ricomprese tra quelle della categoria per cui si chiede l'iscrizione per un importo pari o superiore ad € 70.000,00;

6. I requisiti possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46, 47, 76 DPR 445/2000, munita di copia fotostatica di documento di riconoscimento del sottoscrittore.



7. Gli operatori iscritti possono essere inviati in ogni momento a documentare la permanenza dei requisiti di cui al presente articolo. Esse sono invitate comunque ogni **cinque anni** dall'iscrizione all'Albo a documentare la permanenza dei requisiti di ammissione. E' facoltà del responsabile del procedimento/Dirigente competente richiedere, al momento dell'invito ad una specifica procedura di gara, il possesso del requisito richiesto per l'iscrizione allo specifico Albo con decorrenza dello stesso dalla data della lettera d'invito, **nonché ulteriori requisiti speciali di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa o professionale allorché previsti dalle norme di legge o dalle linee guida ANAC oppure nel caso in cui il servizio, la fornitura o l'incarico da espletare richiedano all'operatore economico affidatario determinate capacità per la corretta e migliore esecuzione degli interventi.**

8. Gli operatori iscritti allo specifico Albo sono tenuti a comunicare all'Amministrazione comunale qualsiasi variazione dei requisiti generali o professionali posseduti o dei dati autocertificati. La comunicazione dovrà essere effettuata entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi della predetta variazione, pena la cancellazione all'elenco e il non inserimento nello stesso per un anno dalla data di cancellazione.

9. Le modalità di affidamento lavori, servizi e forniture a ditte inserite negli Albi di cui al presente regolamento sono disciplinate al precedente Titolo II del presente regolamento.

Art. 19 - Presentazione delle domande di iscrizione e adempimenti successivi

1. Le domande, sottoscritte dal titolare/legale rappresentante secondo il fac-simile predisposto e disponibile sul sito internet del Comune, tendenti ad ottenere l'iscrizione ad uno o più Albi e per determinate categorie sono inoltrate al protocollo dell'Amministrazione entro il termine indicato nell'avviso stesso.

2. Il Servizio "Gare e contratti" del Comune di Falconara Marittima provvede alla verifica d'ufficio a campione, dei requisiti autocertificati e comunica agli operatori richiedenti l'eventuale rigetto della domanda, evidenziando in questo caso i motivi che ostano all'accoglimento. La comunicazione di accoglimento della domanda avverrà con la pubblicazione dell'Albo sul sito del Comune.

3. L'iscrizione può essere richiesta per più categorie merceologiche e per diversi importi.

4. L'iscrizione avverrà per la/le categoria/e richiesta/e. Il soggetto richiedente dovrà inoltre indicare, ove previste, a quali sottocategorie è interessato al fine di consentire al Dirigente competente, in caso di affidamento relativo ad una sottocategoria specifica, di invitare alla gara solo i soggetti che vi hanno fatto richiesta.

5. L'Amministrazione provvede alla revisione dell'Albo o della parte di esso, nonché al suo aggiornamento con l'inserimento delle nuove iscrizioni o di modifica delle precedenti con cadenza semestrale (30 giugno e 31 dicembre);

6. Per le domande presentate dal 01 gennaio al 30 giugno di ogni anno, le ditte richiedenti in possesso dei requisiti vengono inserite nell'Albo entro il 30 settembre successivo. Per le domande presentate dal 01 luglio al 31 dicembre di ogni anno, le ditte richiedenti in possesso dei requisiti vengono inserite nell'Albo entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 20 - Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio, oltre che per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente art. 18 o quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione ovvero quando l'iscritto sia soggetto a procedura di liquidazione o abbia cessato l'attività, nonché nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia.



2. Il Dirigente del Servizio “Gare e contratti” dispone, su segnalazione del dirigente competente, la cancellazione dall’Albo nei seguenti casi:
- mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificato motivo;
 - perdita di uno o più requisiti in ordine generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti;
 - qualora si siano resi responsabili di grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate in precedenza o di errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
 - qualora abbiano in corso contenziosi con il Comune discendenti da contratti conclusi con il medesimo.
3. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell’interessato.

Art. 21 - Procedura per la cancellazione

1. Nei casi previsti dall’articolo precedente, il Dirigente del Servizio “Gare e contratti” dà comunicazione al legale rappresentante della ditta, a mezzo fax o posta elettronica certificata o altre forme di comunicazione ritenute idonee, dei fatti addebitati, assegnando il termine di dieci giorni per le deduzioni.
2. Trascorsi almeno trenta giorni dalla scadenza di tale termine, il Dirigente dell’Ufficio “Gare e contratti, sentito il Dirigente competente, si pronuncia in merito, disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la cancellazione dall’Albo.
3. Le determinazioni del Dirigente devono essere rese note alla ditta interessata, a mezzo fax o PEC, entro venti giorni dall’adozione del provvedimento di cancellazione.

Art. 22 – Modalità di Utilizzo dell’elenco

1. Il Responsabile del procedimento individua gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, rispettando il principio della rotazione, attraverso l’effettuazione del sorteggio tra gli operatori economici iscritti nella categoria ricomprendente l’oggetto dell’affidamento, non sorteggiati in precedenza per altri affidamenti nella stessa categoria e fino a quando tutti i soggetti iscritti non siano stati invitati.
2. Non è consentito invitare gli operatori economici già invitati per l’affidamento di un lavoro, fornitura o servizio, prima che tutti gli operatori economici iscritti all’Albo per la medesima categoria siano stati invitati per lo stesso numero di volte. Qualora gli operatori ancora da invitare non sia in numero sufficiente, l’Ente può nuovamente invitare operatori già invitati secondo il criterio stabilito al precedente comma 1).
3. Il sorteggio di cui al precedente comma 1), avverrà in seduta pubblica, che verrà comunicata esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito internet del Comune, almeno 2 giorni prima del suo espletamento. L’estrazione avverrà sulla base di numeri progressivi precedentemente assegnati a ciascuno degli operatori economici ammessi all’estrazione secondo i criteri stabiliti ai precedenti commi 1) e 2). I nomi delle ditte corrispondenti ai numeri estratti non verranno resi noti in alcun modo al momento del sorteggio, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016.
4. **Per gli affidamenti da effettuarsi tramite il MEPA o altro mercato elettronico la procedura di sorteggio può essere svolta sul sistema informatico messo a disposizione dal gestore del mercato elettronico qualora prevista, nel rispetto dei criteri indicati ai precedenti commi purché compatibili.**



5. Nei casi di affidamento diretto consentiti dalla normativa, la scelta del soggetto avverrà a discrezione del Dirigente/Responsabile del Procedimento, scegliendo il soggetto a cui affidare l'intervento tra quelli iscritti all'Albo, salvo eccezionali e motivate esigenze per le quali è possibile ricorrere a soggetti non iscritti, nel rispetto del principio di rotazione indicato al precedente art. 8.

6. Nel caso in cui per determinate specifiche categorie non vi sia un numero sufficiente di operatori economici da invitare secondo le indicazioni fornite dal presente regolamento, il Dirigente/RUP può integrare con altri operatori economici non iscritti.

7. La scelta del numero delle imprese da invitare spetta al Dirigente o al Responsabile del procedimento, nel rispetto del numero minimo indicato al precedente art.7.

Art. 23 - Altri Albi

E' fatta salva la facoltà in capo al Dirigente competente di utilizzare, in esecuzione a specifica normativa di settore, gli Albi costituiti da Enti pubblici sovraordinati per l'affidamento di specifici interventi.

Art. 24 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) si precisa che il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è obbligatorio essendo necessario per poter gestire l'albo, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dell'interessato e della sua riservatezza. Il titolare dei dati è il Comune di Falconara Marittima, il Responsabile dei dati personali è il Dirigente del Servizio Gare e contratti.

I dati personali saranno comunicati al personale interno della stazione appaltante coinvolto nel procedimento, ed ad ogni altro soggetto che ne abbia diritto ed interesse ai sensi della legge 241/1990. Si precisa che l'interessato ha diritto ad ottenere, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.lgs. n. 196/2003:

- La conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- L'indicazione dell'origine dei dati personali;
- L'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- L'attestazione che le operazioni di cui alle lettere c) e d) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, accettato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- Nonché ha diritto di opporsi, in tutto o in parte;
- Per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

TITOLO IV - DISCIPLINA REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA E CONTRATTUALE



Art. 25 - Determinazione a contrattare e condizioni contrattuali

1. L'avvio delle procedure di affidamento di lavori, beni e servizi mediante procedura negoziata è disposto dal responsabile del procedimento di spesa con determinazione a contrattare, la quale deve indicare:

- a) le cause che hanno determinato la necessità della acquisizione e le motivazioni in ordine alle modalità di affidamento;
- b) l'esatta indicazione dei beni, servizi, lavori da acquisire;
- c) la procedura di individuazione del contraente (procedura negoziata sul mercato tradizionale, RDO sul mercato elettronico, affidamento diretto sul mercato tradizionale, ordine diretto sul mercato elettronico) e la forma del contratto;
- d) nel caso di procedura negoziata sul mercato tradizionale o richiesta di offerta sul mercato elettronico: il criterio di selezione delle offerte prescelto ai sensi dell'art. 95 del D.lgs n. 50/2016 (criterio del minor prezzo o il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
- e) le modalità di stipula del contratto (a corpo/ a misura/a corpo e misura);
- f) nel caso di procedura negoziata sul mercato tradizionale o richiesta di offerta sul mercato elettronico da svolgersi previa indizione di indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare, l'approvazione dello schema di avviso di indagine di mercato;
- g) nel caso di procedura negoziata sul mercato tradizionale o richiesta di offerta sul mercato elettronico da svolgersi con invito alle ditte iscritte all'Albo, l'approvazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura individuati sulla base delle disposizioni contenute nel presente regolamento e dello schema di lettera d'invito, da rendere comunque non visibili e non accessibili fino alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte;
- h) in caso di affidamento diretto o di ordine diretto sul mercato elettronico, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il nominativo o la ragione sociale **dell'affidatario**, i criteri e le motivazioni della scelta dell'affidatario, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale e il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti, nonché, nel caso di affidamenti o ordini diretti per i quali si è provveduto alla richiesta di preventivi, il riferimento a questi ultimi con indicazione dell'operatore economico e dell'importo offerto;
- i) la presenza o meno di specifiche convenzioni Consip per il medesimo bene e/o servizio e/o lavori di manutenzione;
- j) nel caso in cui venga stabilito di procedere mediante procedura negoziata nonostante l'esistenza di convenzioni Consip, per il medesimo bene e/o servizio, l'Amministrazione avrà l'obbligo, in ogni caso, di utilizzarne e specificare i parametri di qualità/prezzo come limiti massimi per l'acquisto, tenuto conto dell'art. 1, comma 7 del D.L. n. 95/2012 convertito dalla legge n.135/2012.
- k) l'individuazione del capitolo di spesa e dell'importo con eventuale relativa prenotazione o impegno di spesa;
- l) l'indicazione del C.I.G. (codice indizione gara);
- m) l'(eventuale) indicazione del C.U.P. (Codice Unico Progetto);
- n) l'applicazione alla fattispecie della disciplina in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- o) l'eventuale presenza di rischi da interferenza;
- p) il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i;
- q) eventuali altre indicazioni necessarie in relazione alla specifica prestazione da acquisire.

2. Nel caso non siano preventivamente determinabili i soggetti beneficiari di spese di modesto importo ed a carattere ripetitivo o urgente, ai sensi dell'art. 13 del vigente Regolamento di Contabilità, per affidamenti di lavori, beni e servizi di importo inferiore ad € 1.000,00, in sostituzione della determina a contrattare, è possibile effettuare, al fine dello snellimento delle procedure amministrative e garantire il principio della tempestività, una determinazione di



prenotazione di impegno e procedere alla formalizzazione giuridica dell'impegno stesso con successivo atto di sub-impegno, anche a seguito di scambio di lettere commerciali od altri mezzi, conformemente alle regole di finanza pubblica e del codice dei contratti, da parte del responsabile competente, il quale si assumerà tutte le responsabilità amministrative e contabili in merito all'ordinazione della spesa.

3. Alla determinazione a contrattare, qualora si proceda ad affidare mediante procedura negoziata sul mercato tradizionale o richiesta di offerta sul mercato elettronico con invito a più soggetti, devono essere allegati gli atti di gara (a titolo esemplificativo: schema avviso di indagine di mercato, schema lettera d'invito, disciplinare tecnico, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale) che devono riportare:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'I.V.A., e l'indicazione degli oneri di sicurezza;
- le garanzie richieste al contraente;
- il termine di presentazione delle offerte;
- il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- l'indicazione del termine per l'inizio e la fine della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'eventuale clausola che preveda di procedere o non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- la misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni vigenti al momento dell'affidamento;
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
- l'indicazione dei termini di pagamento;
- le modalità di individuazione delle offerte anormalmente basse
- I requisiti minimi di partecipazione dei concorrenti:
 - a) possesso dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause ostative elencate all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s. m. i);
 - b) possesso dei requisiti di ordine professionale di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
 - c) nel caso di affidamento di beni e servizi, possesso dei requisiti in ordine alla capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale (art- 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) che, di volta in volta, il Responsabile del Procedimento valuterà necessari, con riferimento anche all'entità dell'affidamento. I requisiti di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese.
 - d) Nel caso di affidamento di lavori, i requisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente;

Si prescinde dalla richiesta dei requisiti di cui al precedente punto c) per forniture e servizi inferiori alla soglia di € 40.000,00.

Il capitolato d'appalto dovrà riportare tra le clausole di recesso dal contratto quella prevista dal comma 13 dell'art. 1 del D.L. 95/2012 convertito con modifiche nella L. 135/2012 e quella prevista dall'art. 2 del D.P.R. 16/4/2013 N. 62.

4. L'elenco delle ditte da invitare è riservato sino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.



5. Il mancato ricorso al MEPA, o ad altro mercato elettronico previsto dall'art. 328 del D.P.R. 207/2010, dovrà essere adeguatamente motivato nella determina a contrattare dal Dirigente/responsabile del procedimento, che dovrà specificare di aver effettuato l'accertamento dell'insussistenza del bene o del servizio oggetto della prestazione nei mercati elettronici disponibili e, ove necessario, evidenziare la motivazione sulla non equipollenza con altri beni e/o servizi comparabili presenti in tali mercati.

Art. 26 - Dichiarazioni e controlli sul possesso dei requisiti.

1. Il possesso dei requisiti generali e speciali previsti dalla normativa vigente in materia viene dichiarato dall'operatore economico ai sensi degli art.li 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 mediante la presentazione e sottoscrizione di appositi moduli messi a disposizione dalla Stazione appaltante.
2. E' possibile prescindere dalla presentazione delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di carattere generale previsti dalla normativa vigente nel caso di affidamenti di beni e servizi effettuati facendo ricorso ai mercati elettronici.
3. Il Responsabile del Procedimento, con il supporto del Servizio "Gare, contratti e locazioni", procede alla verifica nei confronti dell'affidatario.
4. Per ciò che concerne la verifica dei requisiti dichiarati in capo all'aggiudicatario si applicano le disposizioni di cui all'art. 36 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 27 - Commissione e seggio di gara

1. Nelle procedure negoziata da affidarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la Commissione giudicatrice è nominata secondo le disposizioni stabilite dagli articoli 77 e 78 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. Nelle procedure negoziate affidate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa non è necessaria la nomina della Commissione giudicatrice nei casi in cui è stabilita l'attribuzione automatica dei punteggi per ciascuno dei criteri di valutazione previamente stabiliti dalla Stazione Appaltante.
3. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate dalla Stazione appaltante.
4. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, commi 4,5,6 del D.lgs n. 50/2016, nonché di quelle previste da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari.
5. Per procedure negoziate affidate al prezzo più basso **non** è prevista la nomina di una Commissione. La documentazione e le offerte saranno esaminate da un Seggio di gara costituito a scelta del RUP in uno dei seguenti due modi:

1° MODALITA'

- 1 – il Dirigente competente con funzione di Presidente del Seggio;
- 2 – il RUP - componente/testimone
- 3- un Dipendente del Servizio "Gare e contratti" – con funzione di componente/testimone e di Ufficiale verbalizzante.

2° MODALITA'

- 1 – il Dirigente competente con funzione di Presidente del Seggio;
- 2 – il RUP - componente/testimone
- 3- un Dipendente del Servizio "Gare e contratti" o del Settore competente all'affidamento – con funzione di componente/testimone



4 – dipendente del Servizio “Gare e contratti” con funzioni di Ufficiale verbalizzante.

4. All’esame dei preventivi formalmente richiesti, nei casi di affidamento di cui all’art.7, comma 1, lett. b) del presente regolamento, nonché nelle procedure da svolgersi con il criterio del prezzo più basso sul MEPA o su altri mercati elettronici, può provvedere direttamente il Dirigente o il Responsabile del Procedimento.
5. Le sedute di gara della commissione/seggio, qualunque sia il criterio di aggiudicazione/affidamento prescelto sono pubbliche, con esclusione della/e seduta/e per la valutazione delle offerte tecniche;
6. Delle relative operazioni viene redatto sintetico verbale; per le procedure sul mercato elettronico, il verbale viene redatto obbligatoriamente per la valutazione dell’offerta tecnica.

Art. 28 - Conclusione e forma dei contratti

1. Per affidamenti **di importo inferiore a Euro 40.000,00** il contratto può essere stipulato tramite apposito scambio di lettere commerciali (con cui il servizio competente dispone l’ordinazione) che dovranno contenere le clausole essenziali da doversi rispettare.
2. Per affidamenti di importo **pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad €150.000,00** si procede di regola mediante la stipula di apposita scrittura privata non autenticata in modalità elettronica.
3. Per affidamenti di importo **pari o superiore a € 150.000,00** si procede mediante la stipula di atto pubblico amministrativo o scrittura privata autenticata in modalità elettronica.
4. Per gli affidamenti effettuati tramite l’utilizzo di mercati elettronici di importo inferiore ad € 40.000,00, il contratto verrà stipulato secondo le regole previste dal sistema di e-procurement del mercato elettronico prescelto, mentre per affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00 si procede secondo quanto stabilito ai precedenti commi 1) e 2).
5. La scrittura privata deve prevedere anche tramite specifico rinvio al capitolato o elaborato equivalente almeno le seguenti disposizioni:
 - a) l’elenco delle prestazioni, degli obblighi ed oneri delle parti;
 - b) i prezzi unitari per le acquisizioni a misura e l’importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni e modalità di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori, servizi e forniture;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) la clausola prevista dall’art. 3 comma 8 della L. n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - g) il rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle norme di sicurezza ai sensi della vigente normativa in materia;
 - h) le penalità in caso di ritardi e/o inadempienze e la facoltà dell’Amministrazione di risolvere, mediante semplice comunicazione, il contratto e di provvedere d’ufficio a spese del cottimista, all’ultimazione dell’intervento;
 - i) le garanzie a carico dell’esecutore;
 - l) ogni altra disposizione obbligatoria per legge.
6. Sono a carico dell’operatore economico le spese inerenti e conseguenti al contratto, ivi comprese quelle relative alla eventuale registrazione e imposta di bollo.
7. E’ consentito procedere all’esecuzione d’urgenza dopo la determinazione di aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto.
8. Il termine dilatorio di 35 giorni di cui al comma precedente non si applica nel caso di ricorso al mercato elettronico e nel caso di affidamento mediante procedura negoziata di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 e di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario di cui all’art. 35 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..



Art. 29 - Garanzie

1. La serietà delle offerte presentate e la regolare esecuzione del contratto sono garantite rispettivamente dalla garanzia provvisoria e dalla garanzia definitiva previste dagli artt. 93 e 103 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016 e s.m.i.). Dette cauzioni devono prevedere, se costituite in forma fideiussoria, le clausole e le condizioni previste da detti articoli 93 e 103 del Codice dei contratti pubblici;
2. Per gli affidamenti di lavori, beni e servizi di cui al presente regolamento di importo inferiore ad € 40.000,00, al netto dell’IVA, è consentito disporre l’esonero dalla costituzione della garanzia provvisoria da parte dei soggetti concorrenti alle procedure di affidamento e l’esonero dalla costituzione della garanzia definitiva da parte dell’affidatario.
4. Per le forniture è consentito disporre l’esonero dalla costituzione della cauzione definitiva su giudizio del responsabile del procedimento in base alle modalità di somministrazione.
5. E’ inoltre consentito l’esonero alla presentazione della garanzia definitiva nei casi previsti dall’art. 103, comma 11, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
5. Si applicano le riduzioni alla garanzia provvisoria ed alla garanzia definitiva previste dai medesimi art. 93 e 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
6. La garanzia definitiva deve essere costituita entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione e resta vincolata fino al momento in cui sono esauriti tutti gli obblighi derivanti dal contratto. Nel caso in cui non sia stata costituita entro il prescritto termine l’Amministrazione, previa diffida, potrà dichiarare decaduto l’aggiudicatario.
7. Il Comune ha diritto di disporre della garanzia, salvo l’esperienza di ogni ulteriore azione per il risarcimento del maggior danno subito in ragione dell’inadempimento contrattuale dell’aggiudicatario; quest’ultimo è obbligato a reintegrare la garanzia di cui il Comune si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
8. Lo svincolo della garanzia definitiva è disposto con provvedimento del Dirigente/Responsabile del procedimento del settore competente che attesti l’esatto e completo adempimento degli obblighi assunti con il contratto cui la garanzia si riferisce e previa definizione delle relative contabilità.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 – Disposizioni speciali per alcune tipologie di servizi.

1. Nel caso la fornitura di un servizio avvenga a mezzo convenzione con organismi “no profit” quali, a titolo esemplificativo, associazioni di volontariato, ONLUS, associazioni dilettantistiche, si applicano le procedure di affidamento previste dal presente regolamento con le deroghe di cui alle specifiche normative nazionali e, in particolare, regionali. A solo titolo esemplificativo si richiamano la legge 8 novembre 2000, n.328 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, la legge quadro 11 agosto 1991, n. 266 sul volontariato, la legge 7 dicembre 2000 n. 383, “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, nonché, per la gestione degli impianti sportivi, l’art. 90, commi 24 e 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003).

Art. 31 - Normativa sulla sicurezza – normativa antimafia - tracciabilità dei flussi finanziari

Si applicano le disposizioni previste dal d.lgs. n. 81/08 in tema di Sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento agli obblighi in materia di DUVRI e di piani di sicurezza, nonché quanto previsto dal “Codice delle leggi antimafia” e da eventuali protocolli di legalità, sottoscritti dall’Ente, e dalla L. n. 136 del 13/08/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 32 - Pubblicità

1. Per la pubblicità degli atti relativi alle procedure di affidamento si applicano le disposizioni di cui all’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.



Art. 33 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alla normativa in materia.
- 2. Le soglie economiche previste dal presente regolamento si intendono automaticamente adeguate alle modifiche normative.**
3. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla esecutività o immediata eseguibilità della deliberazione consiliare che lo approva.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti con lo stesso in contrasto od incompatibili.